



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 80/17/CONS**

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ  
FOX NETWORKS GROUP S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI  
INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE  
ORIGINALE ITALIANA E ALL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI OPERE  
EUROPEE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI**

**(Palinsesto “Fox Sports”)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con nota prot. n. 0064766 del 21 dicembre 2016, la società Fox Networks Group S.r.l. (di seguito, anche Società) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto denominato “*Fox Sports*” della deroga dall’obbligo “*di diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni*” e “*di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori*”



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*indipendenti” di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto, nonché “dall’obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori”. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che il palinsesto di cui all’oggetto soddisfa una delle due condizioni di cui all’art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, ossia quella prevista dalla lettera c) in materia di natura tematica. Infine, la società ha richiesto che la suddetta deroga venga accordata “per il 2016, anno nel quale è stata presentata la domanda, e fino a scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione”;*

- 2) Con nota prot. n. 0001088 del 10 gennaio 2017, è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui al suddetto *Decreto*, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell’istanza. Inoltre, l’Autorità ha richiesto alla Società di voler fornire una descrizione delle ore di programmazione non dedicate agli eventi *live*, che nel 2015 corrispondevano a 3.558 ore di palinsesto;
- 3) Con nota prot. n. 0005849 del 6 febbraio 2017, la Società ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, producendo all’Autorità le necessarie informazioni integrative. In particolare, la Società ha chiarito che l’istanza presentata è “[...] *comprensiva anche della richiesta di deroga dall’obbligo di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e di opere adatte alla fruizione congiunta di adulti e minori*”;
- 4) Esaminata l’istanza, appare necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo di esibizione del registro dei programmi e tramite illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica del palinsesto denominato “*Fox Sports*”;
- 5) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato, in via generale, che tale tipologia di programmazione - e dunque il correlato obbligo - non risulta applicabile al palinsesto in oggetto, in quanto rientrante nel regime di esenzione di cui all’art. 2, comma 1, *lett. a) e b)*, del *Decreto*, in ragione del ricorrere del requisito della tematicità dello stesso, nonché della sua caratterizzazione “*non cinematografica*”. Infatti, come la Società ha ricordato, “*Fox Sports è un canale tematico ai sensi dell’art 1, comma 1, lett. l), del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS*”. Infatti, la programmazione del canale si basa ed è specificamente dedicata per la sua quasi totalità (circa il 70%) ad eventi sportivi e per il restante tempo è composta da rubriche sportive di approfondimento;
- 6) In proposito, l’art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

“*i palinsesti che non hanno carattere tematico*” e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e “*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*”. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell’istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, non rientra in alcuna delle due categorie in esso indicate. Ne consegue che, come già avvenuto per fattispecie analoghe (delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS e n. 467/14/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;

- 7) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, si evidenzia che diversamente dall’art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l’art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d’investimento, non definisce i limiti del suo ambito di applicazione. Considerato che l’art. 2 in quanto norma eccezionale riferita agli obblighi di programmazione non è suscettibile di interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento, si ritiene di dover procedere alla valutazione nel merito dell’istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all’art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato;
- 8) In particolare, il palinsesto “*Fox Sports*” è un canale tematico costituito interamente da programmi di carattere sportivo. La programmazione di “*Fox Sports*” è composta dalla trasmissione di eventi sportivi in diretta e in replica e da rubriche di approfondimento strettamente collegate agli eventi, create dalla Società e pertanto di origine europea. Il palinsesto è trasmesso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay-tv* nell’ambito dell’offerta di Sky Italia. In particolare, secondo quanto riportato dalla Società “*la programmazione del canale non prevede alcun film e sussiste dunque una radicale incompatibilità tra la linea editoriale di detto canale e la trasmissione dei film*”. La documentazione acquisita agli atti evidenzia come la programmazione offerta dal canale al proprio pubblico di riferimento sia un’offerta di prodotto audiovisivo specificamente dedicato per quasi la sua totalità ad eventi di carattere sportivo e programmi di approfondimento che sono dedicati agli stessi eventi sportivi e in quanto tali non assoggettabili agli obblighi di diffusione;
- 9) La Società, nella documentazione trasmessa, ha in via preliminare eccepito l’applicabilità dei predetti obblighi al palinsesto in oggetto, per coerenza normativa rispetto all’esclusione operata in materia di programmazione. In aggiunta a ciò, Fox ha dato evidenza del fatto che, per il palinsesto richiamato, il rispetto dell’obbligo di investimento di cui all’oggetto rischierebbe di deviare risorse fondamentali destinate all’acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale dei canali e con il pubblico di riferimento degli stessi. A parere della Società, tale stato condurrebbe inevitabilmente a un rilevante calo di pubblico, soprattutto per quanto riguarda un ambito fidelizzato come quello di “*Fox Sports*”, e produrrebbe, come effetto immediato, un grave pregiudizio economico alla Società, nonché l’insorgere di problematiche in relazione alla linea editoriale dei propri canali. La Società precisa



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

la radicale incompatibilità della linea editoriale del canale con la forma “film”. Infatti l’eventuale inserimento nel palinsesto in oggetto del canale di opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe una rilevante distorsione della linea editoriale tematica e produrrebbe gravissimi effetti sulla struttura dei ricavi, impedendo alla Società di dare continuità ai propri investimenti nel rispetto della propria libera scelta editoriale;

- 10) Al riguardo, giova rilevarsi che con delibera dell’Autorità n. 101/16/CONS, relativa al canale “*Fox Sports Plus*”, è stato affermato che “*l’art. 44, comma 3, del Testo unico esclude gli introiti derivanti da offerte televisive a pagamento di carattere sportivo, quale quella di Fox Sports, dagli introiti su cui calcolare la quota di investimento. Ne consegue che i ricavi del palinsesto in questione non risultano assoggettabili ai fini dell’investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, motivo che assorbe ogni ulteriore valutazione circa la compatibilità del palinsesto con l’onere di investire in tali opere*”. Tale considerazione vale anche nel caso di “*Fox Sports*” in ragione della identità e continuità di linea editoriale tra i due canali, che emerge dall’esame della programmazione allegata dalla società per il canale “*Fox Sports*”;
- 11) Per quanto riguarda la richiesta di deroga dall’obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori, di cui all’art 34, comma 10, del *Testo unico*, la Società rileva che la “*la programmazione del canale non prevede programmazioni specificamente rivolte ai minori e non include alcun film. Sussiste pertanto una radicale incompatibilità tra la linea editoriale di detto canale e la trasmissione di detti programmi*”. I programmi trasmessi dal canale sono dedicati esclusivamente ad introdurre o commentare gli eventi sportivi, da cui è prevalentemente composta la linea editoriale. Tali programmi non appaiono riconducibili per linguaggio e temi trattati nella categoria di opere specificatamente destinate ai minori, pertanto la trasmissione di tali opere non risulta compatibile con la linea editoriale di “*Fox Sports*”;
- 12) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell’autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità dei canali in questione interamente dedicato agli eventi sportivi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. È accolta l’istanza di deroga all’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2 febbraio 2013, avanzata dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. per il palinsesto “*Fox Sports*”.

2. È altresì accolta l’istanza di deroga all’obbligo di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e di opere adatte alla fruizione congiunta di adulti e minori, così come disciplinato dall’art. 34, comma 10, del *Testo unico* e declinato dall’art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse per il 2016, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell’autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L’Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Fox Networks Group Italy S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi